



COMUNE DI ALIA

(Città Metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n. 1 - 90021 - ALIA - telefono 091-8210911 - fax 091-8210939

www.comune.alia.pa.it - comunediafia@libero.it

COMUNE DI ALIA

PARTENZA

Prot. 17003 del 02-12-2019

Tit \$V_RicLiv1 Cat \$V_RicLiv2 Fas

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - RI

ETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO
Servizio Tributi



AVVISO

Si informano i contribuenti che il prossimo **16 DICEMBRE 2019** scade il termine per il versamento della 2^a rata (SALDO) della **TASI** (Tassa sui Servizi Indivisibili) per l'anno 2019. La rata di saldo della TASI 2019 deve essere calcolata con l'aliquota del **1 x 1.000** già in vigore nell'anno 2018.

Al sensi del comma 671 dell'art.1 della legge n. 147/2013 "la tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria". Il successivo comma 672 della legge n.147/2013 prescrive, inoltre, che "In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna". La tasi è dovuta dall'occupante, detentore a qualsiasi titolo, nella percentuale pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto per l'immobile (D.L. n. 88/2014).

Sono soggetti al versamento della TASI per l'anno 2019 i possessori e i detentori di:

- a) immobili di cui alle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;
- b) altri fabbricati;
- c) aree fabbricabili;
- d) fabbricati rurali a uso strumentale.

Sono esenti dal versamento della TASI per l'anno 2019 i possessori e i detentori di:

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 e A/7) e relative pertinenze (legge di stabilità 2016);
- b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero, purché non locata (art. 9 del Regolamento Comunale I.M.U. approvato con delibera C.C. n. 70/2012).

Sono esclusi dal versamento della TASI per l'anno 2019:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- c) un unico immobile (iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare) posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti di 1° grado, con le modalità previste dalla legge di stabilità 2016.

Sono soggetti alla riduzione di due terzi dell'importo della tasi per l'anno 2019:

una ed una sola unità immobiliare posseduta e considerata direttamente adibita ad abitazione principale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" (art. 9 bis, comma 1 e 2 della legge n. 80/2014).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti i contribuenti possono rivolgersi presso l'Ufficio Tributi nelle ore e nei giorni di ricevimento del pubblico.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Incaricato di funzioni dirigenziali
Rag. Santa Siragusa